



IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dr. Lanfranco Maria Tenaglia	Presidente
dr. Roberta Bolzoni	Giudice rel.
dr. Lucia Dall'Armellina	Giudice

letti gli atti del procedimento n. 1 / 2019 C.P.,

letto il ricorso depositato da TECNOLINES S.r.l. con sede in Pordenone in data 8/1/2019 ex art. 161 comma 6 L.F.;

letta l'istanza per la concessione del termine di cui al comma 6 dell'art. 161 l.f. novellato;

ritenuto

che sussistono i presupposti per la concessione del termine richiesto;

ritenuta

la necessità della previa instaurazione del contraddittorio in merito alle istanze ex art. 169 bis L.F.;

assegna

termine a TECNOLINES S.r.l. con sede in Pordenone, in via San Daniele n. 8 (c.f. 02507970347), fino all'11 maggio 2019 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f.;

nomina

il dott. Francesco Dimastromatteo, con studio in Pordenone, Commissario giudiziale;

dispone

che la società depositi ogni trenta giorni una relazione di aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle operazioni negoziali,



gestionali e finanziarie compiute e sull'attività via via svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario, con specifica aggiornata indicazione dello stato e della prospettiva della relativa elaborazione.

Si riserva di decidere sulle istanze ex art. 169 bis L.F., sentito il Commissario giudiziale, al quale si concede il **termine di giorni 10** dalla comunicazione del presente provvedimento per redigere un parere in merito alle richieste formulate dalla ricorrente, nonché previa instaurazione del contraddittorio con i contraenti.

Si concede a tal fine il **termine di giorni 7** dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione dell'istanza di sospensione e del presente decreto, da effettuarsi a cura della società ricorrente, ai sei istituti di credito indicati al punto 7.2 del ricorso, in merito ai “contratti bancari collegati ad anticipazioni”, nonché ai dodici Istituti di credito indicati al punto 8.1 del ricorso, in merito a “contratti bancari di finanziamento chirografario” o contratti di “mutuo chirografario” (con esclusione quindi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza esclusa dalla richiesta ex art. 169 bis LF), per far pervenire eventuali osservazioni sulla richiesta di sospensione dei contratti formulata dalla Tecnolines S.r.l..

Si comunichi alla ricorrente e al Commissario giudiziale.

PORDENONE, 11/01/2019

Il Presidente

